

FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO 23-24 novembre 2007

Prof. Yoshiki Kurumisawa

Facoltà di Giurisprudenza

Università Waseda / Tokio, Giappone

Casi scelti della giurisprudenza civile sugli incidenti da sport sulla neve in Giappone

Premessa

I La storia dello sci in Giappone

1. Nascita dello sci in Giappone

Lo sci in Giappone è nato il 12 gennaio 1911 a Takada (prefettura di Niigata).

Quel giorno il maggiore Theodor von Lerch, giunto dalla monarchia austro-ungarica per visionare l'esercito giapponese, insegnò per la prima volta agli ufficiali dell'esercito nipponico a sciare. Lerch sciava soltanto con un bastoncino senza rotella. Insegnò a sciare anche a Sapporo (Hokkaido).

Da allora, lo sci si è progressivamente diffuso in tutto il Giappone, tanto che nel 1923, a Otaru (Hokkaido), si è svolta la prima gara dei campionati nazionali di sci.

2. Adozione della tecnica sciistica europea

Nel 1929, il Giappone invitò Oraf Herset dalla Norvegia per una consulenza relativa alla costruzione di un trampolino per il salto con gli sci. Nel 1930 fu la volta di Hannes Schneider da St. Anton in Arlberg, Austria, incaricato di insegnare la tecnica dello sci.

3. Apertura delle piste da sci

La nascita dei primi sci club di paese risale a prima della Seconda Guerra Mondiale. Questi sci club, costituiti principalmente dai contadini del villaggio, gestivano alcune piste da sci senza impianti di risalita. Lo sci alpinismo e lo sci, all'epoca, non erano due discipline distinte. Queste piste da sci erano spesso meta dei club alpini studenteschi dell'università e, dopo tutti questi anni, sono ancora in funzione. All'epoca, comunque, lo sci in Giappone rappresentava una disciplina sportiva prediletta da un circolo molto ristretto di persone.

4. I comprensori sciistici di tipo endogeno dagli anni Cinquanta

Nell'immediato Dopoguerra, i contadini delle aree più colpite si erano fortemente impoveriti. D'inverno dovevano andare in città per trovare lavoro. Contemporaneamente cercavano di gestire l'attività di affittacamere e la pista da sci, affinché anche in inverno potessero rimanere nel villaggio. Fu questo l'inizio dell'odierna attività sciistica in Giappone. I comprensori sciistici di tipo, per così dire, endogeno hanno alcune caratteristiche comuni. Per il villaggio, lo sci rappresentava soltanto un'attività accessoria, complementare all'agricoltura e alla silvicoltura, le due occupazioni principali. I contadini gestivano l'attività di affittacamere, l'emporio e il ristorante per gli sciatori. Il territorio, in secondo luogo, si addiceva particolarmente allo sci, per cui non era necessario modificare artificialmente la conformazione morfologica naturale dell'area. Questa modalità endogena si sviluppò soprattutto lungo la ferrovia, dal momento che il Giappone, negli anni Cinquanta, non possedeva ancora veicoli a motore.

5. I comprensori sciistici di tipo esogeno dagli anni Settanta

L'altra modalità di comprensorio emerse intorno agli anni Settanta. I principali operatori turistici delle grandi città, come Tokio, iniziarono a investire nelle regioni montane per incrementare i comprensori sciistici. Con la crescita dell'economia, anche il numero di sciatori aumentò sensibilmente. Fu così che la conformazione naturale del territorio venne modificata per mano dell'uomo, si costruirono strade d'accesso alle piste e begli hotel con annessa discoteca soppiantarono a poco a poco le camere affittate dai contadini. Lo sci, come *gioco* invernale, diventa sempre più popolare.

6. L'industria dello sci durante la bolla speculativa

Il Giappone vive delle esportazioni. Il suo principale partner commerciale sono gli Stati Uniti con cui, dagli anni Ottanta, si è instaurato un attrito commerciale in seguito all'eccedenza di esportazioni da parte del Giappone. Una delle cause è la scarsa domanda interna della nazione. Per incrementarla, dalla metà degli anni Ottanta il governo giapponese incentivò gli investimenti anche in campo turistico.

Nella cosiddetta *bubble economy*, non solo il turismo, ma anche altri settori come l'industria siderurgica, l'edilizia ecc. hanno investito ingenti somme di denaro nella realizzazione di comprensori sciistici e campi da golf. L'offerta consistente e la congiuntura favorevole fecero lievitare la domanda. Per le giovani generazioni, lo sci divenne una moda. "Perché scii? Perché tutti lo fanno". Era la bolla dello sci.

II I comprensori sciistici oggi in Giappone e relative sfide

1. I comprensori sciistici oggi, in un clima di difficoltà finanziarie

La moda dello sci non durò a lungo. Dalla metà degli anni Novanta, infatti, il numero di sciatori è in costante diminuzione. Dopo lo scoppio della bolla speculativa, oggi tutti i comprensori sciistici si trovano in difficoltà finanziarie.

Attualmente le piste in Giappone sono 568, di cui 125 sono comprensori di tipo esogeno. Questi ultimi si trovano in una situazione più critica rispetto ai comprensori di tipo endogeno, visto il sovraindebitamento e gli eccessivi investimenti del passato. Su 125, infatti, soltanto una trentina è ancora in funzione, mentre i restanti sono oggetto di compravendita immobiliare. Il fondo d'investimento immobiliare sta manifestando un grande interesse nei loro confronti. Anche le M&A stanno prendendo piede nell'industria dello sci.

I 443 comprensori di tipo endogeno non sono stati colpiti così duramente come quelli dell'altro tipo, dal momento che - anche durante la bolla speculativa - hanno contenuto maggiormente i loro investimenti. A causa di ciò, tuttavia, gli impianti risultano obsoleti e poco attraenti soprattutto agli occhi delle giovani generazioni.

2. Prospettive

Sarebbe molto difficile, per i comprensori di tipo esogeno, guadagnare molto denaro con le piste da sci, dal momento che le giornate lavorative - in ambito sciistico - non superano i 120 giorni all'anno.

Credo che, fondamentalmente, i comprensori di tipo esogeno contrastino lo sviluppo endogeno delle regioni montane e siano deleteri per la tutela e il mantenimento del paesaggio e della natura.

Sarebbe una grande sfida, per noi, riuscire a realizzare anche in Giappone la fortunata combinazione tra mantenimento dell'agricoltura e della silvicoltura, da un lato, e turismo invernale "dolce", dall'altro.

III Gli infortuni sciistici in Giappone


In Giappone è stata istituita un'associazione per la sicurezza dello sci, composta da tutte le organizzazioni e gli enti operanti nel mondo dello sci, come SAJ (Federazione Giapponese dello Sci), SIA (Federazione Giapponese degli Istruttori Professionisti di Sci), JSBA (Federazione Giapponese dello Snowboard), JFTA (Federazione Giapponese dei Trasporti) ecc. La sua attività consiste nell'adottare misure di sicurezza, come la standardizzazione della segnaletica sulle piste, la creazione di un regolamento

sciistico, l'esecuzione di statistiche sugli incidenti nella pratica degli sport sulla neve, la promozione di campagne d'informazione ecc.

Le seguenti informazioni relative agli incidenti sugli sci sono il risultato dell'attività di ricerca promossa dall'associazione.


Tab.1 Andamento della percentuale di infortuni

Percentuale di infortuni = numero di infortuni ÷ numero di sciatori trasportati sugli impianti




In questi dieci anni, la percentuale d'infortuni è aumentata.

Tab.2 Andamento della percentuale di infortuni (raffronto tra snowboard e sci)




Nel caso dello snowboard, la percentuale è due volte maggiore rispetto allo sci

Tab.3 Percentuale di infortuni a seconda del tipo di sci/snowboard utilizzato



10.2%=sci normale, 22.5%=sci carving, 62.6%=snowboard freestyle
Stagione 06/07


Tab.4 Raffronto tra snowboarder e sciatori



In alto gli snowboarder, in basso gli sciatori

Tab. 5 Cause dell'infortunio


Stagione 06/07



Dall'alto verso il basso: cadute, collisioni con altri sciatori, collisioni con un ostacolo e altre cause
 Da sinistra a destra: sci normale, sci carving, FunSki, short FunSki, snowboard freestyle e snowboard alpino


La percentuale di collisioni con altri sciatori è più alta nel caso dello sci carving.
 Gli ostacoli erano: albero (46), reti di protezione (13), pilone (11), sasso (4), cartello (4), snowboard (4)

Tab. 6 Con chi ci si scontra? Stagione 06/07



Dall'alto verso il basso: con sciatori, con snowboarder e con altro
 Da sinistra verso destra: sci normale, sci carving, FunSki, short FunSki, snowboard freestyle e snowboard alpino


Tab. 7 Decessi negli sport sulla neve in 10 anni



A sinistra: sci, al centro: snowboard, a destra: slitte

Tab.8 Grado di infortunio

Stagione 06/07




In basso: infortunio lieve, in centro: infortunio, in alto: infortunio grave e decesso

Da sinistra verso destra: sci normale, sci carving, FunSki, short FunSki, snowboard freestyle e snowboard alpino

Tab.9 Assicurazione d'invalidità

Stagione 06/07




Dal basso: assicurati, non assicurati, non so

Da sinistra verso destra: sci normale, sci carving, FunSki, short FunSki, snowboard freestyle e snowboard alpino

Tab.10 Assicurazione contro il risarcimento danni

Stagione 06/07



Dal basso: assicurati, non assicurati, non so

Da sinistra verso destra: sci normale, sci carving, FunSki, short FunSki, snowboard freestyle e snowboard alpino

IV Casi scelti della giurisprudenza civile sugli incidenti da sport sulla neve in Giappone

In Giappone non esistono leggi speciali per lo sci e gli sport invernali. Il riferimento giuridico principale per le cause civili di risarcimento dei danni fisici e morali è il Codice

di Procedura Civile.

1 . Responsabilità in caso di collisione tra sciatori

Il §709 del Codice Civile stabilisce l'obbligo di risarcimento danni in caso di azioni illecite.

§709 Chi, per dolo o negligenza, viola i diritti o gli interessi tutelati dalla legge di un'altra persona, è tenuto a risarcire, nei confronti di quest'ultimo, il danno a lui cagionato.

Nella giurisprudenza relativa alle collisioni sulle piste da sci, viene sancito un concetto generale, secondo il quale - nella disciplina sportiva - si esclude l'illegalità dell'evento dannoso. L'autore del danno, quindi, può essere sollevato dall'obbligo di risarcimento danni soltanto se ha agito secondo le regole dello sport o le maniere universalmente riconosciute, dal momento che si può presupporre che i praticanti di una determinata disciplina sportiva accettino di assumersi i rischi solitamente connessi a tale sport. In quasi tutti i casi, tuttavia, i giudici hanno verificato se l'autore del danno avesse agito con negligenza e, in caso affermativo, gli hanno imposto - previa valutazione della negligenza di entrambe le parti - l'obbligo di risarcire il danno. Ciò significa che i tribunali riconoscono il principio di accettazione del rischio e valutano se il sinistro sia avvenuto nonostante il rispetto delle maniere universalmente riconosciute, ma - in definitiva - il criterio decisivo è la presenza o meno di negligenza. Non esiste praticamente nessuna sentenza che riconosca la negligenza del colpevole e contemporaneamente escluda l'illegalità del fatto sulla base del principio di accettazione del rischio.

Caso 1: tribunale di Tokio, 21 dicembre 1964

Un dipendente del gestore, addetto al servizio di pista e di soccorso, fece un salto dal trampolino. Il suo sci sinistro colpì in viso una giovane donna che sostava alla base del trampolino. La donna riportò gravi ferite, perdendo la vista dall'occhio destro. Insieme ai suoi genitori, fece causa al dipendente e al gestore della pista. Il tribunale riconobbe la grave negligenza dell'imputato e ordinò a entrambi di risarcire il danno con la seguente motivazione: lo sport è fondamentale per il benessere e la cultura di una popolazione e, come tale, dev'essere incentivato. Poiché chi pratica uno sport accetta i rischi generalmente connessi a tale disciplina, in caso di infortunio la responsabilità ai sensi del § 709 del Codice Civile non sussiste qualora il fatto dannoso sia avvenuto nel rispetto delle regole sportive o delle maniere universalmente riconosciute. Ciò vale

anche per gli infortuni sciistici. In questo caso, tuttavia, il salto compiuto dall'addetto alla pista non poteva assolutamente essere considerato un fatto consentito.

La sentenza non riconobbe alcuna negligenza della parte lesa.

Caso 2: tribunale di Tokio, 27 settembre 1990

Una principiante cadde, scivolando nella pista per sciatori esperti, e colpì un altro sciatore, che si ferì gravemente. Quest'ultimo le fece causa e chiese il risarcimento danni.

Il tribunale riconobbe la negligenza dell'imputata. In caso di infortunio sportivo, si esclude l'illegalità di un fatto che sia consentito dalle regole dello sport o dalle maniere universalmente riconosciute. In questo caso, tuttavia, non si poté escludere l'illegalità. Considerate le condizioni del terreno, del manto nevoso e del tempo, la donna avrebbe effettivamente dovuto sciare con prudenza, o persino pensare di scendere a piedi - garantendo la sicurezza della pista - al fine di evitare l'incidente; anche tale comportamento, infatti, rientra nelle regole dello sci o nelle maniere universalmente riconosciute. Il fatto di sciare senza riguardo, provocando l'incidente, supera i limiti di un'azione generalmente consentita.

Caso 3: tribunale di Sapporo, 23 febbraio 1993, Corte d'appello di Sapporo, 28 ottobre 1993, Corte suprema, 10 marzo 1995

In questo caso, le sentenze dei tribunali minori e quella della Corte suprema furono contrastanti.

Un giovane sciatore, nonostante avesse visto davanti a sé una sciatrice che procedeva più lentamente compiendo grandi curve, scese rapidamente con una serpentina urtando la sciatrice a valle. Entrambi erano sciatori esperti. La donna infortunata fece causa al giovane sciatore. Come si diceva poc'anzi, le sentenze dei tribunali minori e quella della Corte suprema furono contrastanti.

I tribunali minori esclusero l'illegalità del fatto compiuto dall'imputato con la seguente motivazione: quando si scia su una pista, non è possibile escludere la presenza di un rischio. Ciascuno sciatore, quindi, ha l'obbligo di evitare tale rischio. D'altro lato, lo sci non solo rappresenta un hobby e un diversivo per il tempo libero, ma anche uno sport. Ciò vale soprattutto per i sciatori più esperti, che sciano sempre assumendosi un rischio. Ne consegue che non si può parlare di illegalità del fatto, dal momento che, nonostante abbia ferito l'altra sciatrice, l'imputato non aveva violato il regolamento o le maniere universalmente riconosciute sulla pista. La Corte suprema (10 marzo 1995) respinse le precedenti sentenze con la seguente motivazione: sulla pista, si ha l'obbligo di

osservare attentamente i movimenti dello sciatore a valle, adeguando la velocità e la traiettoria al fine di evitare una collisione. Poiché, in questo caso, l'imputato aveva visto la sciatrice a valle con sufficiente anticipo e avrebbe potuto evitare lo scontro, non è possibile escludere l'obbligo summenzionato. La querelante ha pertanto diritto al risarcimento del danno.

Per quanto concerne la responsabilità in caso di collisioni tra sciatori, è possibile riepilogare la tendenza delle sentenze affermando che, di volta in volta, queste ultime esaminano e valutano attentamente la negligenza di entrambe le parti, dopodiché stabiliscono - a loro discrezione - l'importo del risarcimento dovuto, nonostante riconoscano generalmente il principio dell'assunzione del rischio.

2 Responsabilità del gestore della pista

2-1 Responsabilità del gestore privato della pista

In caso di responsabilità del gestore privato della pista, vigono le disposizioni di cui al § 709 o § 717 del Codice Civile

§717 (1) Qualora una persona subisca un danno in seguito al vizio di un'opera connessa a una determinata area, il gestore dell'area è tenuto a risarcire la vittima del danno subito. Qualora il gestore avesse adoperato la diligenza necessaria al fine di evitare il rischio, sarà il proprietario dell'area a dover risarcire il danno.

2-1-1 La pista da sci è un'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile?

Caso 4 Tribunale di Nagano, 24 marzo 1970

Il 6 febbraio 1966 uno sciatore alle prime armi morì in seguito all'urto con un ceppo che era stato lasciato in mezzo a una pista per principianti. I suoi familiari fecero causa al gestore dell'impianto di risalita ai sensi del § 717 del Codice Civile.

L'imputato sostenne di essere il gestore dell'impianto di risalita, ma non della pista, che risultava totalmente naturale (frutto di neviccate) e non curata dallo stesso. La pista in sé, quindi, non rappresentava un'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile.

Il tribunale di Nagano riconobbe la responsabilità del gestore ai sensi del § 717 del Codice Civile con la seguente motivazione: l'impianto di risalita in sé non ha alcun valore, poiché può svolgere la propria vera funzione soltanto in combinazione con la pista. Entrambi rappresentano un tutt'uno, per cui la pista costituisce un'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile. Il ceppo è un vizio dell'opera, che obbliga il gestore al

risarcimento del danno.

Questa è stata la prima sentenza che considerò la pista come un'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile.

2-1-2 Considerazione della negligenza del gestore e della parte lesa

Alcune sentenze hanno riconosciuto soltanto la negligenza dello sciatore.

Caso 5 Tribunale di Yokohama, 18 dicembre 1985

Non riuscendo ad adeguare la velocità alle proprie capacità, un giovane sciatore finì senza controllo direttamente a bordo pista, nel punto in cui quest'ultima s'incrocia con il collegamento alla pista limitrofa, che risultava già chiuso. Lì urtò contro un altro sciatore che proveniva da tale collegamento, subendo lesioni mortali. I suoi genitori fecero causa al gestore sostenendo che avesse l'obbligo di segnalare l'incrocio delle piste con un segnale di "Stop!". Non addivenendo a tale obbligo, il gestore era colpevole di negligenza.

Il tribunale respinse la richiesta del querelante. In quel punto, i cartelli non sarebbero necessari per i normali sciatori, dal momento che il collegamento si trova agli estremi margini della pista e la presenza di una freccia segnalerebbe già la chiusura di tale collegamento. Poiché era la prima volta che lo sciatore percorreva quella pista, avrebbe dovuto procedere con cautela, controllando la propria velocità. L'incidente non è pertanto imputabile alla negligenza del gestore, bensì a quella dello sciatore.

Caso 6 Tribunale di Toyama, 31 gennaio 1990

Una donna acquistò uno slittino non professionale dotato di freni e raggiunse la pista con la seggiovia. Durante la discesa con la slitta, azionò il freno per fermarsi, ma quest'ultimo non funzionò. La donna urtò contro il pilone della seggiovia, ferendosi gravemente. Fece causa al gestore e all'azienda che le aveva venduto lo slittino, sostenendo che il gestore avesse l'obbligo di adottare opportune misure al fine di evitare una collisione contro il pilone d'acciaio, ad esempio circondando quest'ultimo con un materasso. L'azienda, invece, aveva l'obbligo di spiegare i limiti di funzionamento del freno e informare il consumatore che, in caso di emergenza, era necessario frenare con i piedi. Al contrario, l'azienda aveva pubblicizzato in maniera esagerata la sicurezza del prodotto, causando l'incidente. I due imputati, quindi, non avevano rispettato i propri obblighi.

Il tribunale respinse tale richiesta, sostenendo che, quando si scia o si scende con uno

slittino, si procede su un terreno naturale, per cui bisogna sempre tener conto dei rischi. L'utente della pista deve scegliere una traiettoria, in base alle proprie capacità e all'efficienza degli sci o dello slittino, che gli consenta di evitare i rischi. Il gestore della pista può eseguire le necessarie installazioni sulla pista soltanto partendo dal presupposto che gli sciatori si comportino in maniera tale da evitare i pericoli. In questo caso, tra il pilone d'acciaio e la pista battuta c'era una striscia di neve fresca non battuta (di 6 m di larghezza) che si differenziava dalla pista, in cui gli sciatori normalmente non entrano. All'interno di tale striscia, lo sciatore avrebbe potuto evitare il rischio di urtare contro il pilone. La mancanza di protezioni non è da intendersi come un vizio dell'opera. Gli slittini non professionali, in effetti, sarebbero adatti a pendii dolci, non scoscesi. Già dall'aspetto esteriore, quindi, si sarebbe potuto facilmente verificare l'affidabilità del freno, capendo subito che, in caso d'emergenza, si sarebbe dovuto frenare con i piedi, al fine di evitare il pericolo. L'azienda non ha pertanto alcun obbligo di spiegare i limiti di controllo del freno.

Caso 7 Tribunale di Asahikawa, 16 giugno 1987

La seggiovia in questione si trova in mezzo a una pista. Dalla stazione di arrivo dell'impianto, gli sciatori raggiungono la pista scendendo lungo un corridoio relativamente stretto che, pur non essendo ripido, si trova nelle immediate vicinanze di un pilone della seggiovia. Lungo tale corridoio, un ragazzo di undici anni perse l'equilibrio, urtò contro il pilone e morì. Il pilone era stato protetto con un materasso, ma a 70 cm d'altezza rispetto al manto nevoso, per cui il giovane colpì il pilone nella parte non protetta. I suoi genitori fecero causa al gestore ai sensi del § 717 del Codice Civile. Il tribunale riconobbe la responsabilità del gestore ai sensi del § 717 del Codice Civile. Visto che molti sciatori procedono lungo il corridoio in prossimità del pilone, quest'ultimo doveva essere opportunamente protetto con materassi. Il gestore, inoltre, doveva adeguare la posizione dei materassi all'altezza del manto nevoso. Poiché il mancato adattamento della posizione va intesa come un vizio dell'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile, il gestore è tenuto al risarcimento del danno.

Contemporaneamente, tuttavia, il tribunale riconobbe anche la negligenza della parte lesa. L'incidente avvenne a fine marzo. Ogni sciatore dovrebbe sapere che, in quel periodo, la qualità della neve e le condizioni della pista peggiorano, per cui dovrebbe procedere con maggiore cautela, cosa che non fece la parte lesa. Il tribunale stabilì la sua negligenza nella misura del 75% e ridusse proporzionalmente l'ammontare del risarcimento, ai sensi del § 722 comma 2 del Codice Civile.

§722 □ Compensazione della negligenza

Il tribunale stabilisce l'importo del risarcimento in funzione del grado di negligenza dell'infortunato.

Caso 8 Tribunale di Tokio, 26 marzo 1990

Uno sciatore 22enne cadde dalla pista su un parcheggio, perdendo la vita. Tra la pista e il parcheggio c'era un salto di circa 1.5 - 2 metri.

I suoi genitori fecero causa al gestore in virtù dei § 709 e 717 del Codice Civile.

Il tribunale riconobbe il vizio dell'opera ai sensi del § 717. Il gestore aveva creato un terrapieno su cui erano stati piantati alcuni alberi; qualche tratto, tuttavia, era privo di alberi, e su di essi veniva accumulata la neve spazzata dal parcheggio. Poiché per gli sciatori che giungono da monte è difficile riconoscere il confine tra la pista e il cumulo di neve, il gestore avrebbe dovuto predisporre una rete di protezione o un grande cartello di segnalazione al fine di evitare la caduta nel parcheggio. L'omissione di tali misure va intesa come vizio dell'opera ai sensi del § 717 del Codice Civile.

D'altro lato, il tribunale riconobbe anche la negligenza della parte lesa, che avrebbe già dovuto sapere dell'esistenza di tale gradino tra la pista e il parcheggio.

Il tribunale stabilì la sua negligenza nella misura dell'80% e ridusse proporzionalmente l'ammontare del risarcimento, ai sensi del § 722 comma 2 del Codice Civile.

2-2 Responsabilità del gestore pubblico della pista

Per responsabilità del gestore pubblico della pista, s'intende la responsabilità disciplinata dal § 2 della legge sul risarcimento danni da parte dello Stato.

§ 2 Obbligo di risarcimento danni dello Stato

In caso di danno dovuto a un vizio in fase di costruzione o gestione di opere pubbliche, come strade, fiumi ecc., lo Stato è tenuto al risarcimento del danno.

Caso 9 Tribunale di Tokio, 25 febbraio 1998, Corte d'appello di Tokio, 25 novembre 1998

Il comune di Nozawaonsen gestisce una pista, su cui si trova un ponte artificiale che collega due crinali e contemporaneamente costituisce una pista stretta per sciatori esperti. Uno sciatore 22enne perse l'equilibrio in mezzo al ponte, urtò contro il guardrail e la rete di protezione e, infilandosi nella fessura tra l'uno e l'altra, fece un salto di 11 metri dal ponte, perdendo la vita. I suoi genitori citarono in giudizio il comune chiedendo il risarcimento danni ai sensi del § 2 della legge sul risarcimento danni da parte dello

Stato.

Il tribunale riconobbe il vizio in fase di costruzione e gestione del ponte, sostenendo che la rete di protezione non era sufficientemente robusta da evitare la caduta dal ponte.

Benché il gestore avesse apposto un cartello di segnalazione prima del ponte, esso non può essere considerato un surrogato di una rete di protezione sicura.

D'altro lato, il tribunale riconobbe anche la negligenza dello sciatore. Stabilì la sua negligenza nella misura del 20% e ridusse proporzionalmente l'ammontare del risarcimento, ai sensi del § 722 comma 2 del Codice Civile, ingiungendo al comune di pagare 69 milioni di yen.

La Corte d'appello, tuttavia, giudicò la negligenza della parte lesa più severamente rispetto al tribunale di prima istanza, ossia pari al 60%.

Nella ripartizione della responsabilità tra la parte lesa e il gestore, quasi tutte le sentenze presuppongono l'obbligo, da parte dello sciatore, di adeguare la velocità, la discesa e la traiettoria alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, del manto nevoso e del tempo e al traffico sulla pista. Il gestore ha l'obbligo di adottare provvedimenti di sicurezza soltanto nella misura in cui gli sciatori, addivenendo all'obbligo summenzionato, sono in grado di evitare personalmente i rischi. Ne consegue che il gestore è tenuto a prendere provvedimenti soltanto per i pericoli che, nonostante il rispetto di tale obbligo, non è possibile evitare.

In base a tale principio, il tribunale valuta di volta in volta il grado di vizio dell'opera, da un lato, e l'adempimento dell'obbligo da parte dello sciatore, dall'altro, stabilendo la percentuale di compensazione della colpa.

In particolare, sarebbe difficile stabilire la percentuale di compensazione della colpa da attribuire al gestore in fase di costruzione o gestione dell'opera, dal momento che si può prevedere che il danno, provocato dall'incidente in seguito al mancato rispetto dell'obbligo da parte dello sciatore, sia di proporzioni considerevoli, come nel caso 9.

Conclusioni